

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3791

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATULLI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, BISAGNO, FORNASARI, MARTINI, RABINO, STEGAGNINI, MONACI, BIANCHINI, NAPOLI, DUCE, BORRI, ANGELINI PIERO, BALESTRACCI, LUSSETTI, CORSI, RICCI, BORTOLANI, BONFERRONI, BIANCHI, TESINI, LUCCHESI, CURSI, TORCHIO, GRIPPO, CAMPAGNOLI

Presentata il 6 aprile 1989

Riordino e disciplina del settore turistico-termale a partecipazione statale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le aziende termali dello Stato, dopo la costituzione del Ministero delle partecipazioni statali, vennero inquadrare in un apposito ente di gestione (EAGAT) successivamente soppresso — com'è noto — dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Dallo stesso decreto fu assegnata ad un apposito Comitato la liquidazione del disciolto ente ed all'EFIM la gestione fiduciaria delle partecipazioni azionarie, rinviando ad un successivo provvedimento legislativo il loro definitivo trasferimento a livello regionale e locale, nel quadro della legge di riforma sanitaria.

Il decennio successivo è trascorso senza che i richiamati provvedimenti abbiano potuto trovare concreta attuazione essendo da tempo insorte perplessità circa la destinazione finale di tali aziende, sia per la complessa situazione che ha caratterizzato la concreta operatività del Servizio sanitario nazionale sia per le riflessioni svolte, anche a livello parlamentare, circa il carattere composito delle attività facenti capo alle predette stazioni termali, nonché indotte dalle stesse, che non sono riconducibili *tout court* a quelle proprie di una gestione esclusivamente ospedaliera.

Le aziende *ex* EAGAT affiancano infatti, alla funzione prettamente termale-

sanitaria, la gestione di alberghi ed impianti sportivi e ricreativi, nonché l'esercizio di attività commerciali, oltre lo svolgimento di ricerche di mercato ed azioni di promozione e propaganda e la predisposizione di programmi anche tecnico-scientifici. Possono così convogliare notevoli quote di utenza a pagamento, italiana ed estera, verso i propri complessi termali associando al godimento di benefici terapeutici il pieno sfruttamento del tempo libero a scopi turistico-culturali e di scoperta ambientale.

Il centro termale, inteso come espressione di sviluppo economico e sociale di un intero comprensorio, si inserisce infatti in un più ampio programma di azione sociale teso ad esaltare il bene primario e insostituibile della salute dell'uomo offrendo una « proposta globale » alla domanda di miglioramento della « qualità della vita ».

Questo concetto supera il tradizionale quadro in cui si collocava il centro termale per inserirlo in un contesto di più ampio respiro in cui aree attrezzate, percorsi e soggiorni guidati di salute, terapia fisica e cosmesi tendono a far ritrovare il tono psicofisico in un ambito più generale e non limitato esclusivamente all'aspetto terapeutico termale.

In questo quadro rinnovato di riferimenti e di scopi sembra oggi potersi utilmente ricercare una valida soluzione per la definitiva destinazione delle aziende *ex EAGAT*, in ordine alle quali sono in corso di esame presso la Camera dei deputati alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Le aziende in questione risultano distribuite in tutto il territorio nazionale, dal Trentino-Alto Adige alla Calabria, con una occupazione diretta di 3.000 ed indiretta di 27.000 posti di lavoro.

Nei centri termali interessati dalle stesse società si registrano 910 aziende alberghiere, con 17.000 posti letto e 10.500 addetti, 4.600 aziende commerciali e 11.200 addetti.

Il fatturato termale per l'anno 1988 è risultato di 120 miliardi, da cui deriva un

indotto turistico commerciale di 1.200 miliardi ed economico di 1.800 miliardi.

Le presenze sono ammontate a circa 8 milioni.

Con i mezzi finanziari assicurati dal legislatore è stato possibile realizzare un adeguato piano di investimenti tale da consentire la ripresa e lo sviluppo di questo specifico settore a partecipazione statale, oggi in adeguato equilibrio economico e finanziario.

Nella condivisa proposta di mantenimento delle aziende termali in questione nel sistema a partecipazione statale è quindi da prevedere la costituzione di una società finanziaria unica nell'ambito dell'EFIM, con possibilità di partecipazione degli altri enti di gestione attraverso società operative, nonché la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

La società finanziaria dovrebbe assicurare l'indirizzo unitario e il coordinamento delle attività e dei servizi, favorendo economie di scala, ampliamento di mercato, servizi di promozione ed assistenza tecnica.

Le singole società termali dovrebbero estendere gli attuali compiti anche alla valorizzazione e promozione delle attività indotte, connesse allo sviluppo del settore, con particolare riguardo al tempo libero e al turismo in tutti i suoi aspetti.

Per queste ultime attività dovrebbe essere privilegiata la gestione, anche attraverso la partecipazione in società a prevalente capitale privato.

Un disegno così concepito consente una politica strategica di settore che risponde sia alla domanda di « qualità della vita » con un aspetto nuovo ed originale del termalismo sia all'esigenza di dotare l'industria termale a partecipazione statale di una struttura adeguata per rispondere alle attese del Mercato unico del 1992.

Per il perseguimento delle anzidette finalità la presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, il trasferimento delle partecipazioni azionarie, a suo tempo inquadrate nel disciolto EAGAT, per una quota di maggioranza ad una società per

azioni da costituirsi da parte dell'EFIM e per una quota di minoranza, alle regioni territorialmente interessate dalle attività delle aziende termali.

L'articolo 3 chiama l'anzidetta società a gestire le partecipazioni da acquisire ai sensi dell'articolo 1 ed a svolgere compiti di promozione di tutto il complesso di iniziative inerenti alle diverse aree termali curandone in particolare lo sviluppo turistico e la valorizzazione ambientale. In tale contesto la società dovrà operare come centro unitario di indirizzo e di coordinamento delle attività e dei servizi svolti dalle società stesse allo scopo d'esplicitare tutte le possibili sinergie presenti nel settore nonché favorire sia la ricerca di risorse termali che quella scientifica e specialistica.

La realizzazione più efficace ed economica di tali scopi viene poi ulteriormente rafforzata consentendo alla società finanziaria sia di avvalersi di accordi con soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale che internazionale sia di costituire società nel settore turistico-termale o di partecipare in quelle preesistenti. Analogamente, le società controllate potranno a loro volta realizzare le attività accessorie e complementari attraverso partecipazioni societarie o forme contrattuali, in tal modo offrendo un pacchetto di servizi il più possibile completo nei suoi diversi aspetti.

Quanto all'assetto azionario della costituenda finanziaria di controllo, sempre l'articolo 3, nel prevedere che l'EFIM possa sottoscrivere l'intero capitale sociale, consente pure, in relazione al diverso atteggiarsi di detta scelta, che gli altri enti di gestione delle partecipazioni statali (anche attraverso società controllate) e soggetti pubblici e privati in genere possano acquisire quote di partecipazione nella finanziaria stessa, nella prospettiva di un articolato apporto di esperienze nel settore e facendo comunque salvo il limite della prevalente partecipazione statale.

Da quanto ora esposto emerge che la soluzione legislativa, prospettata dalla presente proposta di legge con il trasferimento delle aziende *ex* EAGAT ad una unica finanziaria, in una con la chiara individuazione delle finalità sociali alla stessa attribuite, è volta ad accentuare le caratteristiche imprenditoriali delle aziende *ex* EAGAT, al fine di consentire alle stesse, mantenendo la necessaria snellezza operativa, di continuare a proporre una immagine complessiva, in Italia e all'estero, caratterizzata da serietà terapeutica, modernità di attrezzature, ottimali livelli di ricettività alberghiera ed attrazione turistica.

Al conseguimento di una politica termale così rinnovata e proiettata verso una offerta globale di servizi risulta cioè complementare lo sforzo di valorizzazione turistica ed ambientale delle aree termali sia attraverso le iniziative che saranno promosse dalla finanziaria di nuova istituzione come pure attraverso i nuovi compiti di sviluppo delle attività indotte che potranno essere perseguiti dalle singole società termali.

Tutto ciò superando la visione eccentrica di strutture termali confinate nei bacini regionali di appartenenza, in una visione organica nazionale delle aziende stesse, proiettata per la fruizione anche all'estero.

Al contempo, la connotazione territoriale, sempre presente nelle imprese termali, resta assicurata dalla partecipazione azionaria delle regioni interessate nelle imprese stesse e dalla connessa presenza negli organi di amministrazione e di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

Infine, il necessario raccordo delle attività della società finanziaria con la programmazione turistico-termale e con la connessa pianificazione strategica degli interventi è reso più stringente attraverso l'istituzione, recata dall'articolo 5, di un apposito Comitato tecnico-consulativo presso cui saranno chiamati esperti del settore.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di liquidazione di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, trasferisce le partecipazioni azionarie, elencate nella tabella allegata alla presente legge alla società per azioni costituita dall'EFIM ai sensi del successivo articolo 3 e alle regioni, secondo le indicazioni di cui alla tabella medesima e previa acquisizione della titolarità delle azioni possedute dalla Terme di Agnano SpA, e dalla Terme Sibarite SpA nelle società come sopra individuate.

2. Il trasferimento delle partecipazioni azionarie è attuato senza corrispettivo dopo la formazione, da parte delle singole società trasferite, di una situazione patrimoniale riferita al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, certificata dalla società di revisione e, sentito l'EFIM, approvata dal comitato di liquidazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comitato di liquidazione per ciascuna società trasferita provvede a ripianare le perdite eventualmente risultanti dalla situazione patrimoniale anzidetta sui fondi a sua disposizione sui propri crediti certi ed esigibili.

4. Qualora, al termine delle operazioni di ripianamento, residuassero crediti a favore del comitato di liquidazione, questi vanno portati in aumento del capitale sociale di ciascuna società trasferita, con corrispondente aumento del valore nominale unitario delle azioni.

ART. 2.

1. Con il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui all'articolo 1 gli azionisti, ciascuno per la quota percentuale di partecipazione azionaria posseduta, subentrano, nei confronti degli istituti creditori, nelle garanzie eventualmente ancora in essere, prestate dal soppresso EAGAT a favore della società trasferita.

ART. 3.

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'EFIM provvede a costituire una società per azioni avente ad oggetto la gestione delle partecipazioni azionarie acquisite ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e la promozione di iniziative di intervento nelle aree termali, con fini di sviluppo turistico e valorizzazione ambientale delle aree stesse, anche a mezzo di accordi con enti ed organismi pubblici ed operatori privati nazionali ed internazionali.

2. La società di cui al comma 1 deve assicurare l'indirizzo unitario ed il coordinamento delle attività e dei servizi delle società conferite, promuovere la ricerca e l'utilizzazione di nuove risorse termali, favorendo la ricerca scientifica e la specializzazione nel settore termale.

3. Per la realizzazione del proprio oggetto sociale la società può procedere alla costituzione di nuove società nel settore turistico-termale ovvero acquisire altre partecipazioni azionarie in società operanti nel medesimo settore.

4. La società di cui al comma 1 può essere costituita dall'EFIM mediante la sottoscrizione dell'intero capitale sociale e ad essa sono applicabili le norme di cui agli articoli 2458 e seguenti del codice civile.

5. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, anche attraverso società controllate, nonché soggetti pubblici e privati possono acquisire quote azionarie nella

società di cui al comma 1 con il limite del mantenimento della prevalente partecipazione statale nella stessa.

ART. 4.

1. Entro 90 giorni dalla sua costituzione la società di cui all'articolo 3 procede all'aggiornamento ed adeguamento degli statuti delle società controllate che devono prevedere:

a) la designazione, da parte delle regioni direttamente interessate, di due rappresentanti nel consiglio di amministrazione e di un membro del collegio sindacale in ciascuna società in cui le regioni medesime hanno acquisito una partecipazione azionaria ai sensi dell'articolo 1 a condizione che detta quota azionaria permanga dalle stesse posseduta in misura del 30 per cento;

b) il diritto di opzione a favore della società di cui all'articolo 3 in caso di trasferimento, per atto tra vivi, delle partecipazioni azionarie;

c) la facoltà di perseguire l'oggetto sociale, attinente le attività accessorie e complementari, anche indirettamente attraverso la partecipazione in società a prevalente capitale privato o attraverso anche forme contrattuali con soggetti pubblici o privati.

2. La società di cui all'articolo 3 deve comunque mantenere la quota di controllo delle società acquisite ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

ART. 5.

1. È istituito un Comitato tecnico consultivo presso l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) con il compito di esprimere parere sui programmi di promozione e sviluppo del settore turistico termale, sulla predisposizione dei relativi piani di intervento nonché sulle connesse direttive strategiche.

2. Nello statuto dell'EFIM potranno essere previsti, per il Comitato di cui al comma 1, ulteriori compiti consultivi su materie espressamente indicate.

3. Il Comitato, nominato dal Ministro delle partecipazioni statali, è composto dal presidente, e da quattro esperti in materia di organizzazione aziendale turistica e termale.

ART. 6.

1. Tutti gli atti previsti dalla presente legge, ivi compresi quelli di costituzione, trasferimento, conferimento e aumento di capitale, posti in essere entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione ed a quella ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire centomila ciascuna. L'imposta sull'incremento di valore degli immobili, eventualmente dovuta, è stabilita nella misura fissa di lire un milione.

ART. 7.

1. Le vigenti norme, accordi e patti riguardanti l'assetto delle società già facenti capo al soppresso EAGAT ed in contrasto con la presente legge sono abrogati.

ART. 8.

1. In sede di prima attuazione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni del Comitato previsto dall'articolo 5 sono svolte dal Comitato di liquidazione del patrimonio *ex* EAGAT integrato, per gli anzidetti compiti, dal direttore generale per i programmi e lo sviluppo del Ministero delle partecipazioni statali.

ART. 9.

1. Entro il termine previsto dall'articolo 1 il personale dipendente dal comitato di liquidazione dell'EAGAT alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito alla società costituita ai sensi dell'articolo 3, a società da questa controllate, ovvero ad altre società del gruppo EFIM.

2. Al predetto personale si applica, dalla data di trasferimento, il contratto di lavoro in vigore nelle società di destinazione, con riferimento al quale è inquadrato nella qualifica corrispondente alle mansioni esercitate presso l'ente soppresso.

3. La quota di maggiore retribuzione, eventualmente percepita dal personale trasferito, rimane corrisposta a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile nei successivi aumenti.

4. Il trasferimento è disposto dall'EFIM avute presenti le necessità espresse dalla società di cui all'articolo 3 per le esigenze di funzionamento proprie e delle società controllate, nonché delle altre società del gruppo EFIM.

ART. 10.

1. Per le partecipazioni azionarie relative al Centro ittico tarantino-campano SpA, il Comitato di liquidazione di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, provvede al loro trasferimento, senza corrispettivo, alla società di cui all'articolo 3 e alla regione Campania, nella misura corrispondente, rispettivamente, al settanta per cento e al trenta per cento previo scorporo, al valore di inventario diminuito del corrispondente fondo di ammortamento, dei beni con i relativi rapporti giuridici ed economici, che si trovano ubicati nella regione Puglia.

2. I beni scorporati ai sensi del comma 1 e il personale che vi è addetto sono, rispettivamente, conferiti ed inquadrati in una società azionaria di nuova costituzione, le cui partecipazioni sono trasferite, senza corrispettivo, alla regione Puglia.

3. Il comitato di liquidazione provvede alle operazioni suddette entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, previa acquisizione della titolarità delle azioni possedute dalla Terme di Agnano SpA. nel Centro ittico tarantino-campano SpA.

4. Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 6.

ART. 11.

1. Il comitato di liquidazione provvede, appena chiusa la liquidazione dell'EAGAT o, comunque, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 1, comma 1, ad assegnare alla società di cui all'articolo 3 l'attivo della liquidazione, compresi i beni mobili residui, da destinare a capitalizzazione della società stessa che subentra, altresì, negli eventuali rapporti attivi e passivi del comitato di liquidazione che fossero a tale data ancora in essere con terzi.

2. Entro 3 mesi dal termine della liquidazione o, comunque, entro il termine alternativo indicato al comma 1, il comitato di liquidazione dell'EAGAT rende conto delle somme ricevute al Ministro delle partecipazioni statali, che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A

(Articolo 1)

PARTECIPAZIONI AZIONARIE TRASFERITE

Terme di Acqui SpA. — Acqui Terme (Alessandria): capitale sociale lire 5.859.299.649 in n. 204.107 azioni da lire 28.707 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 142.875 azioni (70 per cento);

alla regione Piemonte n. 61.232 azioni (30 per cento).

Terme di Salice SpA. — Salice Terme (Pavia): capitale sociale lire 4.572.266.500 in n. 96.500 azioni da lire 47.381 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 67.550 azioni (70 per cento);

alla regione Lombardia n. 28.950 azioni (30 per cento).

Terme di Merano SpA. — Merano (Bolzano): capitale sociale lire 2.000.103.706 in n. 236.363 azioni da lire 8.462 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 141.671 azioni (59,938 per cento).

Mantengono le attuali partecipazioni:

la provincia autonoma di Bolzano n. 75.616 azioni (31,992 per cento);

il comune di Merano n. 14.308 azioni (6,053 per cento);

AASC di Merano n. 4.768 azioni (2,017 per cento).

Fonti di Recoaro SpA. — Recoaro Terme (Vicenza): capitale sociale lire 2.569.498.730 in n. 196.115 azioni da lire 13.102 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 137.281 azioni (70 per cento);

alla regione Veneto n. 58.834 azioni (30 per cento).

Terme di Castrocaro SpA. — Castrocaro Terme (Forlì): capitale sociale lire 1.364.314.177 in n. 86.971 azioni da lire 15.687 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 60.880 azioni (70 per cento);

alla regione Emilia-Romagna n. 26.091 azioni (30 per cento).

Segue: TABELLA A.

Terme di Salsomaggiore SpA. — Salsomaggiore Terme (Parma): capitale sociale lire 7.073.379.966 in n. 121.188 azioni da lire 58.367 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 84.832 azioni (70 per cento);

alla regione Emilia-Romagna n. 36.356 azioni (30 per cento).

Terme di Casciana SpA. — Casciana Terme (Pisa): capitale sociale lire 959.352.520 in n. 133.336 azioni da lire 7.195 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 93.335 azioni (70 per cento);

alla regione Toscana n. 38.665 azioni (29 per cento).

Il comune di Casciana mantiene la partecipazione di n. 1.336 azioni (1 per cento).

Terme di Chianciano SpA. — Roma: capitale sociale lire 3.496.256.145 in n. 199.729 azioni da lire 17.505 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 139.810 azioni (70 per cento);

alla regione Toscana n. 59.919 azioni (30 per cento).

Terme di Montecatini SpA. — Montecatini Terme (Pistoia): capitale sociale lire 6.005.828.034 in n. 363.681 azioni da lire 16.514 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 254.577 azioni (70 per cento);

alla regione Toscana n. 109.104 azioni (30 per cento).

Terme di Agnano SpA. — Agnano Terme — Napoli: capitale sociale lire 2.621.850.000 in 50.000 azioni da lire 52.437 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 35.000 azioni (70 per cento);

alla regione Campania n. 15.000 azioni (30 per cento).

Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia — Castellammare di Stabia (Napoli): capitale sociale lire 300.000.000 in n. 30.000 azioni da lire 10.000 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 21.000 azioni (70 per cento);

alla regione Campania n. 9.000 azioni (30 per cento).

Segue: TABELLA A.

Terme di S. Cesarea. — Santa Cesarea Terme (Lecce): capitale sociale lire 1.108.174.050 in n. 21.793 azioni da lire 50.850 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 15.255 azioni (70 per cento);

alla regione Puglia n. 6.538 azioni (30 per cento).

Terme Sibarite SpA. — Cassano Jonio (Cosenza): capitale sociale lire 1.687.973.080 in n. 180.185 azioni da lire 9.368 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 126.130 azioni (70 per cento);

alla regione Calabria n. 54.055 azioni (30 per cento).